

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale

P.zza xx settembre n. 1, 40043 Marzabotto (BO)

Reg n. ____ /2018

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLA FORESTERIA

PORANCE' SITA IN LOCALITA' PORANCETO

COMUNE DI CAMUGNANO - CIG _____

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ----- del mese di -----,

presso la Sede Legale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –

Emilia Orientale, piazza XX Settembre, 1 – 40043 Marzabotto

FRA

1) L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale – CF

03171551207, con sede legale in Marzabotto (Bo), piazza XX settembre 1,

di seguito Ente, rappresentato dal -----

E

2) la Ditta -----, di seguito concessionario, con sede in ---

----- Via -----, (cod. fisc. ----- e

p.iva -----) rappresentata dal legale rappresentante -----

----- nato/a a ----- il -----

residente in ----- via ----- (cod.

fisc. -----).

PREMESSO

che, in esecuzione della deliberazione di Comitato Esecutivo n. 97 del

15/12/2017, con determinazione n. ----- del -----, determinazione a contrarre, è stata avviata una procedura di gara, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs 18/4/2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento in concessione in uso della Foresteria Porancè sita in località Poranceto in comune di Camugnano di proprietà dell'ex Comunità Montana dell'Alta e Media Valle del Reno, ora Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - di cui l'Ente è detentore mediante comodato Rep. 1053 del 27/08/1998 - meglio censita al locale N.C.T. al Mapp. 263, Fg. 59; che, a seguito della suddetta procedura di gara, ai sensi del D.Lgs 50/2016, con determinazione n. ----- del -----/2018, esecutiva a norma di legge, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della ditta ----- con sede in ----- Via -----, (cod. fisc. ----- e p.iva -----) per l'importo annuo di Euro ----- IVA esclusa; che con determinazione n. ----- del ----- l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi di legge avendo verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; volendosi ora, pertanto, ridurre in contratto definitivo il suddetto provvedimento, al fine di determinare le norme e condizioni che regolano i rapporti fra le suddette parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che si dichiara parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

(OGGETTO CONTRATTO)

1) L'Ente, in esecuzione degli atti richiamati in premessa, concede in concessione d'uso alla Ditta ----- con sede in ----- Via -----,----- (cod. fisc. ----- e p.iva -----) in persona del legale rappresentante ----- nato/a a ----- il ----- residente in ----- via -----, ----- (cod. fisc. -----) come sopra specificato i locali ad uso Foresteria siti in loc. Poranceto inerenti alla procedura di gara di cui alla premessa in conformità piena ed assoluta alle condizioni espressamente contemplate nel bando, approvato con Determinazione a contrarre n. ----- del -----, che si allega con la documentazione richiamata nel bando di gara, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ART. 2

(CANONE, MODALITA' PAGAMENTO E SPESE DI CONTRATTO)

L'importo del canone annuo ammonta ad Euro ----- (-----/-----/--) (oltre iva nella misura di legge) pari all'aumento praticato in sede di gara. Detto canone verrà aggiornato a decorrere dal secondo anno in base al tasso di inflazione annuo certificato dall'ISTAT.

Per la prima annualità il canone dovrà essere versato alla data di stipula del contratto; l'importo della rata da versare sarà proporzionale ai mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto al 31 dicembre dell'anno stesso di stipula.

Per le annualità successive il versamento del canone dovrà essere effettuato, anticipatamente, in unica soluzione, entro il mese di gennaio.

	Si precisa che nel corso della durata contrattuale l'Ente dovrà eseguire alcuni	
	lavori di adeguamento alla struttura, quali il rifacimento dei solai e degli	
	infissi. Al fine di permettere l'esecuzione di tali lavori il concessionario si	
	impegna a collaborare con l'Ente prevedendo un periodo di chiusura	
	dell'attività per il tempo necessario. Per tale periodo di chiusura verrà	
	sospeso il pagamento del canone, inoltre nessuna integrazione dello stesso	
	verrà richiesta dall'Ente in conseguenza dell'incremento di valore che subirà	
	il fabbricato. I lavori saranno effettuati solo a seguito di ottenimento di	
	apposito finanziamento, presumibilmente nel periodo compreso da ottobre	
	2018 e febbraio 2019 e avranno una durata presunta di circa 60 giorni.	
	Tutte le spese relative alla sottoscrizione del presente contratto, inerenti e	
	conseguenziali sono a totale carico del concessionario.	
	ART. 3	
	(DURATA E RICONSEGNA)	
	La concessione ha durata di anni cinque con decorrenza dal -----,	
	data di affidamento. Potrà essere consentito il rinnovo, a discrezione	
	dell'Ente, fino alla data del 31/12/2026 e comunque in conformità alla	
	normativa di legge in vigore al momento della scadenza.	
	Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà restituire l'immobile, gli	
	arredi e le attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e come	
	risultante dall'inventario di consegna, fatte salve le eventuali opere di	
	miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Ente Parco ed il	
	normale logorio d'uso.	
	All'atto della riconsegna l'immobile dovrà, altresì, essere vuoto da persone e	
	cose di proprietà del concessionario.	

	Eventuali danni che fossero stati arrecati nel corso della gestione	
	all'immobile, al mobilio, agli impianti ed alle attrezzature rimarranno a	
	carico del concessionario e saranno a questi addebitati mediante escussione	
	della cauzione definitiva e salvo, comunque, il maggior danno.	
	All'uopo, al termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in	
	contraddittorio con il concessionario, in cui si darà atto dello stato	
	dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi riconsegnati all'Ente.	
	Qualora, il concessionario si rifiuti di sottoscrivere il predetto verbale, si	
	procederà mediante sottoscrizione da parte del funzionario dell'Ente Parco	
	alla presenza di due testimoni.	
	ART. 4	
	(DESCRIZIONE IMMOBILE E INVENTARIO)	
	L'immobile oggetto del presente contratto, ubicato nel Comune di	
	Camugnano (Bo) – località Poranceto, distinto nel N.C.T. al Foglio 59	
	mapp. 263 è costituito dai seguenti locali:	
	al P.T. ingresso, due vani ad uso ristorante, cucina, vano tecnico e tettoia	
	esterna.	
	Al P1 camera, bagno e sottotetto.	
	Al P2 camera e bagno.	
	Il suddetto immobile è autorizzato per numero 24 coperti e 6 posti letto.	
	L'immobile, le attrezzature ed arredi in esso contenuti, sono stati esaminati	
	dal concessionario in occasione del sopralluogo effettuato in fase di gara e	
	vengono consegnati e accettati nello stato in cui si trovano. A tal fine verrà	
	redatto apposito verbale di consegna.	
	Al presente contratto viene allegato inventario redatto in data ----- ,	
	5	

contenente l'elenco delle attrezzature, degli impianti e del mobilio di proprietà dell'Ente presenti nell'immobile.

ART. 5

(DIVIETI)

Non è ammesso il subappalto.

È, altresì, vietato al concessionario di servirsi dell'immobile per usi diversi da quelli oggetto del presente contratto e previsti nel bando di gara e di apportare all'immobile, al mobilio, alle attrezzature ed agli impianti modifiche, migliorie o addizioni senza il consenso scritto dell'Ente Parco.

ART. 6

(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Il concessionario si impegna, in particolare, oltre agli obblighi previsti nel presente atto e/o derivanti dalle norme di riferimento:

all'apertura della Foresteria tutti i giorni della settimana, compresi i sabati e i giorni festivi, nel periodo aprile - settembre di ogni anno, salvo giorno di chiusura settimanale da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Ente Parco (il giorno di chiusura non potrà comunque cadere né di sabato né nei giorni festivi);

all'apertura nei fine settimana (da venerdì a domenica compresi) nel periodo ottobre – marzo;

all'apertura negli ulteriori periodi: (----- a cui il concessionario si è obbligato con la propria offerta);

a dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze e atti di assenso, comunque denominati e, ove previsto, anche in forma di denunce di inizio attività, necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e

	bevande e dell'attività ricettiva diretta all'ospitalità da svolgersi nella	
	Foresteria;	
	ad utilizzare l'immobile esclusivamente all'uso di Foresteria assicurando	
	sempre l'espletamento di idoneo servizio di somministrazione di alimenti e	
	bevande e l'espletamento di idoneo servizio ricettivo diretto all'ospitalità;	
	alla dotazione dell'immobile, a propria cura e spese, di tutte le attrezzature	
	(ivi compreso il mobilio) ulteriori a quelle già presenti in loco di proprietà	
	dell'Ente Parco e necessarie all'espletamento dell'attività di Foresteria;	
	alla custodia e conservazione con la massima cura e diligenza dell'immobile,	
	del mobilio, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'immobile in	
	concessione all'Ente Parco;	
	all'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria sul bene affidato;	
	a segnalare tempestivamente all'Ente Parco la necessità di interventi di	
	manutenzione straordinaria; le segnalazioni saranno esaminate dall'Ente	
	Parco che (valutata l'effettiva sussistenza di quanto segnalato ed eventuali	
	responsabilità del concessionario al fine di procedere	
	all'escussione/applicazione delle garanzie/penali previste e all'emissione del	
	provvedimento di decadenza) provvederà all'esecuzione dei lavori in ragione	
	della loro priorità e delle risorse disponibili in bilancio;	
	al mantenimento dei servizi igienici della Foresteria in condizioni di perfetto	
	funzionamento e di massima pulizia;	
	all'apertura e mantenimento dei servizi igienici esterni in prossimità del	
	Museo del Bosco in condizioni di perfetto funzionamento e di massima	
	pulizia (nell'ipotesi in cui il concessionario si sia obbligato al riguardo con la	
	propria offerta);	

	alla pulizia e manutenzione dell'area esterna coperta, di pertinenza del	
	Museo del Bosco, individuato nell'allegato ----- (nell'ipotesi in cui il	
	concessionario si sia obbligato al riguardo con la propria offerta);	
	alla pulizia e manutenzione del prato carrabile adibito a parcheggio posto a	
	fianco della foresteria (individuato nell'Allegato ----- costituente parte	
	integrante della presente convenzione contratto) avente una superficie di	
	circa 800,00 mq mediante: - sfalcio dell'erba da compiersi almeno due volte	
	all'anno, - regolare innaffiamento dell'erba nei periodi siccitosi, - regolare	
	raccolta di rifiuti anche "mozziconi di sigarette e piccoli oggetti";	
	alla pulizia dell'impianto a biomasse legnose che si trova nell'edificio A a	
	monte della foresteria del Porancè e della rete di teleriscaldamento a servizio	
	della Foresteria almeno una volta a settimana;	
	a provvedere al caricamento del cippato, all'interno del vano deposito,	
	necessario per il funzionamento della caldaia dell'impianto a biomasse	
	legnose di cui al precedente punto;	
	alla raccolta di tutti i rifiuti giacenti e allo svuotamento dei cestini presenti	
	nell'area esterna contigua alla foresteria, come individuata in allegata	
	planimetria (Allegato ----), almeno due volte alla settimana (tutti i lunedì e	
	venerdì) nel periodo da aprile a settembre compresi e almeno una volta alla	
	settimana nei restanti mesi dell'anno e, comunque, ogni volta si renda	
	ulteriormente necessario;	
	a sostenere le spese di consumo di tutte le utenze a servizio della Foresteria	
	(energia elettrica, acqua e gas);	
	a sostenere tutte le spese inerenti alla gestione della Foresteria (quali, a titolo	
	di esempio, gli approvvigionamenti alimentari e spese di trasporto, di	

raccolta e di conferimento a valle di rifiuti);

a corrispondere all'Ente il canone d'uso.

ART. 7

(AUTORIZZAZIONI)

Il concessionario, prima dell'inizio dell'attività di cui al presente atto, deve procurarsi presso le competenti Autorità tutte le autorizzazioni, licenze, atti di assenso, comunque denominati, e presentare le denunce di inizio attività necessari/e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività ricettiva diretta all'ospitalità (pernottamento e prima colazione) in relazione alla Foresteria concessa in uso. Resta inteso che, a prescindere dalle tempistiche del rilascio delle richiamate autorizzazioni/licenze/atti di assenso comunque denominati, tutti gli obblighi verso l'Ente Parco decorrono per il concessionario dal momento della stipulazione del contratto con contestuale presa in possesso dell'immobile.

ART. 8

(ISPEZIONI E CONTROLLI)

L'Ente Parco potrà effettuare, per tutta la durata del contratto, ispezioni e controlli all'immobile oggetto dello stesso e prescrivere l'esecuzione di tutte quelle opere di manutenzione ordinaria che si renderanno necessarie.

Se il concessionario non dovesse ottemperare alle prescrizioni scritte provenienti dall'Amministrazione entro 15 gg. dal loro ricevimento, l'Ente Parco potrà disporre direttamente l'esecuzione dei lavori prescritti a propria cura e spese addebitando il relativo importo al concessionario (anche avvalendosi della cauzione definitiva).

ART. 9

(PREZZI)

I costi delle consumazioni e dei servizi offerti applicati dal concessionario devono essere confacenti alla tipologia degli utenti. I prezzi praticati dal concessionario devono essere riportati in apposito tariffario, affisso all'interno della struttura, e dovranno essere comprensivi di tutti i servizi e le prestazioni, dell'IVA e di qualsiasi altra imposta o tassa. Il concessionario è tenuto alla precisa applicazione dei prezzi indicati nel suddetto tariffario, applicando le agevolazioni per le scolaresche e per i gruppi di visitatori (n. minimo 12 persone) applicando uno sconto sui prezzi di listino così come riportato nell'offerta tecnica. In ogni caso, il concessionario ha l'obbligo, a norma di legge, di assolvere tutti gli obblighi fiscali sanciti, nei rapporti con i frequentatori della Foresteria, secondo le modalità e le norme vigenti.

ART. 10

(RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO)

Il concessionario con la firma del presente contratto, assume la gestione della Foresteria e diviene quindi responsabile, sotto tutti gli aspetti di legge e per tutta la durata del contratto, della conduzione di tale gestione.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dell'immobile, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'immobile stesso graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

ART. 11

(PENALI)

L'Ente Parco applicherà al concessionario una penale di importo da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro per ogni giorno di mancato

	espletamento del servizio di Foresteria, o in caso di inosservanza di quanto	
	altro previsto dal presente contratto o di espletamento non conforme, fino al	
	ripristino delle condizioni contenute nel presente articolato.	
	L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione	
	dell'inadempienza. Il concessionario nei tre giorni dalla data di ricevimento	
	della comunicazione dell'inadempienza, potrà presentare le proprie	
	giustificazioni sulle quali deciderà a proprio insindacabile giudizio il	
	Direttore dell'Ente Parco.	
	L'ammontare della penale sarà prelevato dalla cauzione definitiva.	
	L'ammontare della penale, entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti,	
	verrà determinato in correlazione alla gravità del comportamento della ditta	
	aggiudicataria, tenuto conto anche di eventuali recidive, ed all'entità del	
	danno subito dall'Amministrazione.	
	Il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto	
	dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito a causa	
	dell'inadempimento o del ritardo.	
	ART. 12	
	CAUZIONE DEFINITIVA	
	A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente	
	contratto e del risarcimento dell'eventuale danno che l'Ente Parco dovesse	
	subire a causa di inadempimento del concessionario, lo stesso dovrà ha	
	prestato cauzione definitiva, di importo pari a Euro -----	
	mediante versamento presso il c/c di Tesoreria Unicredit Spa – Filiale di	
	Valsamoggia – Località Monteveglio intestato a Ente di Gestione per i	
	Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, IBAN: IT 77 D 02008 05407	
	11	

	000101872852, da effettuare entro la data del -----, indicando	
	quale causale “versamento cauzione definitiva contratto gestione foresteria	
	Porancè”;	
	Le forme di garanzia previste nel presente articolo sono da intendersi come	
	contratto atipico ex art. 1322 comma secondo c.c. autonomo di garanzia,	
	caratterizzato dalla mancanza di rapporto di accessorieta tra obbligazione di	
	garanzia e obbligazione garantita del concessionario. Resta salvo per l’	
	Amministrazione l’ esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la	
	cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario dovrà ricostituire o	
	reintegrare la cauzione di cui l’Ente Parco avesse dovuto valersi, in tutto o in	
	parte, durante l’ esecuzione del contratto.	
	La cauzione resterà comunque vincolata fino a completo soddisfacimento	
	degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.	
	ART. 13	
	(ASSICURAZIONI PER DANNI A PERSONE O A COSE)	
	L’Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento	
	dannoso che possa accadere al concessionario ed al personale del	
	concessionario durante l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto.	
	Il concessionario è obbligato a tenere indenne l’Ente Parco da qualsiasi	
	richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei confronti dell’Ente da	
	soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell’attività ed all’esecuzione dei	
	servizi di cui al presente atto.	
	Al proposito il concessionario dichiara di aver ha stipulato le seguenti	
	polizze per le quali provvederà al regolare pagamento del premio:	
	una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni	

	oggetto della concessione, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto,	
	vandalismo, ecc. il cui massimale è di € ----- , in relazione al valore	
	complessivo dei suddetti beni;	
	una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dalla conduzione	
	dell'attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, valida	
	per tutta la durata del contratto, il cui massimale è di € ----- . Il	
	concessionario si obbliga altresì essere in regola con gli oneri contributivi,	
	previdenziali ed assicurativi in relazione al proprio personale.	
	ART. 14	
	(DECADENZA E REVOCA DALLA CONCESSIONE)	
	L'Ente Parco vigilerà sull'andamento della gestione della Foresteria e	
	sull'attività svolta dal concessionario con ampia facoltà e nei modi ritenuti	
	più idonei. Il tutto senza che ciò comporti alcuna assunzione di	
	responsabilità da parte dell'Ente Parco in merito alla gestione della	
	Foresteria, all'uso dell'immobile ed a quanto in esso contenuto e, comunque,	
	all'attività svolta dal concessionario in conseguenza del presente – contratto.	
	Comportano la decadenza dalla concessione:	
	1) il mancato reintegro o ricostituzione della cauzione definitiva in caso di	
	escussione da parte dell'Amministrazione;	
	2) il mancato pagamento dei premi delle assicurazioni di cui all'art. 13;	
	3) il mancato conseguimento delle autorizzazioni/licenze/atti di assenso	
	comunque denominati per la somministrazione di alimenti e bevande e/o per	
	l'esercizio della struttura ricettiva o la loro successiva revoca, sospensione o	
	decadenza;	
	4) il mancato pagamento del canone nel termine indicato dall'art. 2 o delle	

	utenze entro le scadenze previste e, ove non siano previste specifiche	
	scadenze, entro 7 gg. dalla richiesta;	
	5) la mancata apertura della Foresteria, senza autorizzazione dell'Ente di	
	Gestione, per più di tre gg. all'anno anche non consecutivi o il mancato	
	esercizio per più di tre gg. all'anno anche non consecutivi, senza	
	autorizzazione dell'Ente di Gestione, dell'attività di somministrazione di	
	alimenti e bevande o del servizio ricettivo diretto all'ospitalità per il	
	pernottamento e la prima colazione;	
	6) il mancato adempimento per due volte all'anno dello stesso obbligo	
	contrattuale o il mancato adempimento, nello stesso anno, di due diversi	
	obblighi contrattuali;	
	7) il fallimento del concessionario o il suo stato di liquidazione, di	
	concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o altra analoga	
	situazione;	
	8) la cessione, senza l'autorizzazione dell'Ente, del godimento o uso	
	dell'immobile e, comunque, la perdita del possesso dello stesso;	
	9) il danneggiamento dell'immobile, del mobilio e delle attrezzature in esso	
	presenti e la loro perdita o furto anche se dipendente da fatto del terzo	
	dovuto ad omessa vigilanza del concessionario.	
	10) La violazione delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle	
	norme di attuazione del Parco.	
	Il Responsabile del procedimento, accertata la sussistenza di una delle	
	predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al concessionario con	
	raccomandata A/R o tramite PEC, assegnando un termine di quindici giorni	
	per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il	

	termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute	
	idonee, l'Ente Parco dispone la decadenza dalla concessione.	
	La decadenza della concessione potrà, inoltre, essere comminata in tutti gli	
	altri casi in cui vi sia una violazione degli obblighi assunti dal concessionario	
	che, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, risulti di gravità tale da	
	impedire il prosieguo del rapporto concessorio. L'Ente Parco si riserva la più	
	ampia facoltà di revocare la concessione, atto amministrativo potestativo	
	unilaterale, di sospenderne temporaneamente l'efficacia o di modificare la	
	data di assegnazione per esigenze di pubblico interesse in qualunque	
	momento, senza diritto ad indennizzo e senza necessità di preavviso in	
	favore del concessionario. L'Ente Parco, sempre senza che ciò comporti	
	diritto ad indennizzo o necessità di preavviso in favore del concessionario, si	
	riserva, altresì, la più ampia facoltà di revocare la concessione laddove tale	
	revoca si rendesse necessaria in conseguenza del rapporto di comodato	
	intercorrente fra lo stesso Ente Parco e l'ex Comunità Montana Alta e Media	
	Valle del Reno, ora Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese come da	
	contratto di comodato n. 1053 del 27/08/1998 che il concessionario dichiara	
	di ben conoscere ed accettare.	
	Art 15	
	(RINUNCIA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE)	
	L'eventuale rinuncia da parte del concessionario prima della scadenza del	
	contratto dovrà essere motivata da comprovate impossibilità di proseguire	
	nella concessione per fatti indipendenti dalla volontà del concessionario o	
	comunque a lui non imputabili e andrà comunicata all'Ente Parco a mezzo	
	raccomandata A/R o a mezzo PEC con un anticipo di almeno sei mesi. Il	

	concessionario sarà tenuto al pagamento del canone dovuto fino al rilascio	
	della struttura.	
	ART. 16	
	(DIVIETO DI CESSIONE)	
	Il presente contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto.	
	ART. 17	
	(CONTROVERSIE)	
	In caso di mancata definizione delle controversie insorte circa	
	l'interpretazione e applicazione del presente disciplinare, la loro risoluzione	
	sarà demandata al competente Foro di Bologna.	
	ART. 18	
	(ELEZIONE DI DOMILCILIO)	
	A tutti gli effetti del presente contratto, ivi comprese comunicazioni,	
	contestazioni e notifiche, il concessionario elegge domicilio in -----	
	----- via ----- n. ----- PEC -----	
	ART 18	
	(AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI)	
	Il concessionario autorizza il concedente ad utilizzare, trattare ed a fornire i	
	propri dati personali a terzi per esigenze riguardanti il presente contratto o	
	comunque ad esse collegate.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Marzabotto, li _____	
	PER IL CONCESSIONARIO:	
	PER L'ENTE CONCEDENTE :	
	16	